

Bruxelles, 20 luglio 2020 (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2018/0048(COD)

6800/1/20 **REV 1 ADD 1**

EF 39 ECOFIN 188 CODEC 182 PARLNAT 51

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del Oggetto:

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937

- Motivazione del Consiglio

- Adottata dal Consiglio il 20 luglio 2020

IT

I. **INTRODUZIONE**

L'8 marzo 2018 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure inteso ad approfondire l'Unione dei mercati dei capitali, unitamente alla comunicazione "Completare l'Unione dei mercati dei capitali entro il 2019 - È tempo di accelerare la realizzazione". Il pacchetto comprende le due seguenti proposte rientranti nella procedura legislativa ordinaria:

- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese; e
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Il Parlamento europeo ha adottato le sue posizioni in prima lettura nella seduta plenaria del 27 marzo 2019

Per quanto riguarda il Consiglio, il gruppo "Servizi finanziari" ha esaminato le due proposte in una serie di riunioni tenutesi durante diverse presidenze. Il 26 giugno 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato il mandato per negoziare con il Parlamento un accordo su tali proposte.

Il 18 dicembre 2019 è stato raggiunto con il Parlamento europeo un accordo sui testi di compresso relativi al regolamento e alla direttiva, fatte salve la revisione tecnica e la messa a punto giuridico-linguistica.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 2 GIP.2 IT Il 7 maggio 2020, in seguito al completamento della revisione tecnica, la commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo ha approvato i testi di compromesso. Il 12 maggio 2020 la presidente di tale commissione ha firmato una lettera indirizzata alla presidenza del Consiglio in cui dichiarava che, qualora il Consiglio avesse adottato come sue posizioni in prima lettura i testi di compromesso sottoposti a revisione tecnica (comprese le modifiche giuridico-linguistiche eventualmente necessarie), avrebbe raccomandato alla plenaria del Parlamento di approvare le posizioni del Consiglio in seconda lettura, senza ulteriori modifiche. Di conseguenza, i due atti proposti sarebbero quindi considerati adottati nella formulazione corrispondente alle posizioni del Consiglio.

Il 20 maggio 2020 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha raggiunto un accordo politico sui testi di compromesso nella versione oggetto di revisione tecnica.

Tenendo conto del suddetto accordo e previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 20 luglio 2020, conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

II. OBIETTIVO

Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle piccole e medie imprese e, in particolare, alle start up e alle scale up un accesso alternativo ai finanziamenti, per promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l'Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dai finanziamenti bancari, limitando quindi il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e la diversificazione degli attivi.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 3

GIP.2

L'obiettivo del regolamento e della direttiva è far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

a) Natura e ambito di applicazione del regolamento

La posizione in prima lettura del Consiglio crea un unico regime armonizzato che si applicherà a tutti i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il regolamento non si applica ai titolari di progetti che sono consumatori o alle offerte di crowdfunding superiori a un importo di 5 000 000 EUR su un periodo di 12 mesi. Inoltre, per un periodo di ventiquattro mesi, qualora in uno Stato membro la soglia del corrispettivo totale per la pubblicazione di un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129 sia inferiore a 5 000 000 EUR, il regolamento si applica in tale Stato membro solo alle offerte di crowdfunding il cui importo totale non superi tale soglia.

Il regolamento prevede un periodo di transizione fino a ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, durante il quale i fornitori di servizi di crowdfunding possono continuare (salvo e fino a che, nel frattempo, non sia loro rilasciata un'autorizzazione a norma del regolamento), conformemente al diritto nazionale applicabile, a prestare servizi di crowdfunding che sono inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 4

GIP.2

b) Requisiti organizzativi e operativi

Il regolamento comprende una serie di misure volte a tutelare gli investitori, tra cui disposizioni in materia di governance, valutazione del rischio, obblighi di dovuta diligenza, entità del potere discrezionale che i fornitori di servizi di crowdfunding possono esercitare quando offrono servizi di gestione individuale di portafogli prestiti, trattamento dei reclami, conflitti di interessi, esternalizzazione, servizi di custodia delle attività del cliente e servizi di pagamento e garanzie prudenziali.

c) Autorizzazione

Le autorità nazionali competenti degli Stati membri saranno responsabili del rilascio dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding a norma del regolamento. Le autorità competenti che rilasciano l'autorizzazione vigileranno inoltre sui fornitori di servizi di crowdfunding e avranno il potere di revocare l'autorizzazione a talune condizioni specifiche.

L'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) deve tenere un registro dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e può inoltre chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni rilasciate.

d) Tutela degli investitori

I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno offrire ai clienti informazioni corrette, chiare e non fuorvianti. Il regolamento contiene misure riguardanti la pubblicazione del tasso di default, un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e una simulazione della capacità di sostenere perdite, un periodo di riflessione precontrattuale, una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, le bacheche elettroniche e l'accesso alla documentazione.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 5 GIP.2

e) Comunicazioni di marketing

Le comunicazioni di marketing dovrebbero essere chiaramente identificabili come tali. Le informazioni che vi figurano devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le autorità competenti devono pubblicare e mantenere aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing.

f) Autorità competenti ed ESMA

Il regolamento stabilisce i poteri minimi di indagine e di vigilanza che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti e impone a queste ultime di cooperare tra di loro e con l'ESMA. Contiene misure relative al segreto professionale e alla protezione dei dati.

g) Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Il regolamento stabilisce sanzioni e misure amministrative minime in caso di violazione delle sue disposizioni. Contiene inoltre norme relative al diritto di impugnazione, alla pubblicazione delle decisioni e alla segnalazione all'ESMA delle sanzioni imposte.

h) Riesame

Il regolamento impone alla Commissione di presentare, entro 36 mesi dalla sua entrata in vigore, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella preparazione della relazione, la Commissione consulta l'ESMA e l'ABE (l'Autorità bancaria europea). La relazione valuta 26 aspetti del regolamento.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 6
GIP.2

i) Segnalazione di irregolarità

Il regolamento modifica la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione affinché il regolamento stesso sia inserito nell'allegato di tale direttiva che stabilisce l'elenco degli atti dell'Unione che costituiscono l'ambito di applicazione materiale della direttiva.

IV. CONCLUSIONE

Le posizioni del Consiglio in prima lettura sul regolamento e sulla direttiva rispecchiano il compromesso raggiunto nei negoziati tra il Consiglio e il Parlamento europeo.

Il Consiglio ritiene che le sue posizioni in prima lettura costituiscano un pacchetto equilibrato che, una volta adottato, conseguirà l'obiettivo di promuovere il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding, rafforzare la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali.

6800/1/20 REV 1 ADD 1 fod/ELE/ms/S 7 GIP.2